

Regolamento di attuazione della L.R. 14 ottobre 2008 n.26 “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario”

Art. 1

(soggetto gestore del repertorio)

- 1) Il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia Montana di seguito denominato Dipartimento è il soggetto gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico istituito dall'articolo 3 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 (Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali di interesse agrario), di seguito denominati Repertorio e legge.
- 2) La domanda d'iscrizione al Repertorio, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale è presentata al Dipartimento sulla base del formulario allegato al presente regolamento, unitamente alla documentazione ivi prescritta (Allegato).
- 3) Il Dipartimento provvede all'istruttoria delle domande e le invia, complete della documentazione, alla Commissione tecnico-scientifica competente istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 3 comma 3, della legge medesima.
- 4) Acquisito il parere favorevole della Commissione, il Dipartimento provvede all'iscrizione gratuita della varietà o razza e la comunica al richiedente.
- 5) Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, la cancellazione dal Repertorio avviene previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica.

Articolo 2

(Modalità di gestione del Repertorio)

- 1) Il Dipartimento provvede alla tenuta del Repertorio nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3.
- 2) Possono essere iscritte d'Ufficio, o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, punto 2, della legge, alle sezioni del Repertorio tutte le specie, razze, varietà, popolazioni, ecotipi, biotipi, cloni e cultivar di interesse per la conservazione, coltivazione, allevamento e utilizzazione in campo agrario e forestale sulla base del parere espresso dalle Commissioni.
- 3) Il Dipartimento provvede, altresì, all'identificazione del materiale genetico repertoriato ed all'individuazione delle strutture disponibili presso le quali operare la conservazione.
- 4) I dati contenuti nel repertorio sono pubblici. Il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia Montana determina le modalità di accesso ai dati medesimi rendendoli disponibili anche sul proprio sito web.

Articolo 3

(Tipologia di intervento)

- 1) Nei confronti delle differenti categorie di risorse genetiche elencate nell'articolo 2 della legge, il Dipartimento esegue le tipologie di intervento sottoelencate:
 - a) Ricerca e monitoraggio delle risorse genetiche animali e vegetali presenti sul territorio regionale non ancora repertorate;
 - b) definizione della strategia di conoscenza e conservazione dei tipi genetici individuati;
 - c) analisi morfo-fisiologica e biochimica dei tipi genetici ritenuti autoctoni ed eventuale analisi citogenetica e/o molecolare;
 - d) valorizzazione del materiale genetico repertoriato e valutato idoneo per lo sviluppo di produzioni di qualità e/o utile per la conservazione della bioregione;
 - e) definizione di metodiche di riproduzione e/o moltiplicazione.